



BERGAMO E ASSOCIATI
DOTTORI COMMERCIALISTI
REVISORI CONTABILI

EGREGI SIGNORI
CLIENTI
LORO SEDI

Bergamo, 26 gennaio 2015

Circolare informativa - aggiornamento

La presente circolare per informarVi in merito alla nuova disciplina fiscale c.d. “Patent Box” introdotta dalla Legge di Stabilità 2015 ed oggetto di modifiche in sede di approvazione del decreto “investment compact”.

Trattasi di un regime opzionale di tassazione agevolata applicabile ai redditi derivanti dall'utilizzo di:

- opere dell'ingegno
- brevetti industriali
- marchi di impresa funzionalmente equiparabili ai brevetti, esteso anche marchi commerciali, disegni e modelli
- processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico, giuridicamente tutelabili.

La normativa interessa tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa (società di capitali, società di persone ed imprese individuali), nonché i trust, ancorché non residenti fiscalmente in Italia ma in Paesi white list.

Per quanto concerne la nazionalità dei diritti immateriali, posso essere costituiti tanto da titoli di privativa italiani quanto da titoli di privativa internazionali o esteri (ad esempio brevetti registrati in Paesi diversi dall'Italia).

Il patent box è un regime fiscale che mira a incentivare le attività di sfruttamento di brevetti, più che le attività di ricerca, tuttavia come condizione per rientrare nel regime viene richiesto che vengano svolte, anche attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla realizzazione dei marchi, dei brevetti o dei beni immateriali oggetto della agevolazione; queste attività possono essere effettuate anche attraverso enti esterni di ricerca.

L'agevolazione consiste nell'esclusione dal reddito complessivo di una percentuale dei redditi derivanti dall'utilizzazione (come detto diretta o indiretta) dei beni immateriali, in particolare:

- il 2015 sarà il primo periodo di imposta del regime e la quota di reddito detassata sarà pari al 30%
- nel 2016 la quota di reddito detassata sarà pari al 40%
- dal 2017 al 2019 la quota di reddito detassata sarà pari al 50%

Tra le modifiche apportate in sede di approvazione del c.d. “investment compact”, è stato stabilito che tale percentuale rappresenta il valore massimo di detassazione, che tuttavia va calcolata nello specifico come rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per mantenimento, accrescimento, sviluppo del bene immateriale, e il totale dei costi, e più precisamente:

Numeratore: a) spese di ricerca e sviluppo sostenute in proprio
b) spese di ricerca e sviluppo commissionate a terzi (Università, enti di ricerca)
c) costi per acquisizione del bene e costi di R&D con società del gruppo, fino a un massimo del 30% delle spese di R&D di cui alle lettere a) e b)

Denominatore: tutte le spese sostenute relative al bene immateriale agevolabile

Il regime è applicabile in caso di:

1. concessione in uso dei beni
2. utilizzo diretto dei beni.

Nel secondo caso è necessario determinare il reddito figurativo derivante dall'utilizzo diretto dei beni immateriali agevolati, cioè il contributo economico degli stessi al reddito complessivo realizzato dall'impresa.

Per determinare tale importo in prima battuta era stata prevista come obbligatoria l'attivazione di una procedura di ruling internazionale, ai sensi dell'art. 8 del DL 269/2003, cioè una forma particolare di interpello con l'Agenzia delle Entrate. Tra le modifiche apportate in sede di approvazione del c.d. "investment compact, la procedura di ruling è stata resa facoltativa.

La procedura di ruling riguarda anche il caso in cui i redditi derivanti dalla concessione in uso di marchi e brevetti, o le plusvalenze derivanti dalla cessione degli stessi, siano stati realizzati nell'ambito di operazioni all'interno del medesimo gruppo societario.

Un discorso a parte meritano le plusvalenze da cessione che vengono integralmente detassate a condizione che, entro il secondo periodo di imposta successivo alla cessione, almeno il 90% del corrispettivo venga reinvestito nella manutenzione e sviluppo di ulteriori intangibles agevolabili.

Si segnala infine che per usufruire del regime di tassazione agevolata è richiesto l'esercizio di una opzione irrevocabile per cinque anni.

L'agevolazione riguarda sia l'imposta sul reddito (IRES o IRPEF) e rileva anche ai fini della determinazione del valore della produzione ai fini IRAP.

Lo studio resta a disposizione per ogni chiarimento ed approfondimento di casi specifici.

Cordiali saluti

Bergamo e Associati